



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al

. promossa da:

contro

Oggetto: pagamento somma e impugnazione licenziamento

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 11-11-15, ha convenuto in giudizio la _____ per sentir accertare di aver svolto la propria attività di lavoro, oltre che nei confronti della prima, anche in favore della seconda, nonché per sentir accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera 15-5-15 in quanto ingiustificato, con conseguente condanna delle convenute, in via solidale tra loro, alla corresponsione dell'indennità supplementare, pari ad € 160.962,00 lordi, del t.f.r., pari ad € 13.470,94, del rimborso forfettario fisso di netti € 6.000,00, della differenza sui ratei di tredicesima, pari ad € 9116,00, del rimborso spese di viaggio, pari ad € 477,70, della retribuzione variabile, pari ad € 28.275,00 lordi, dei ratei di quattordicesima mensilità, pari ad € 12.325,00 lordi; il ricorrente ha chiesto inoltre, nei



confronti di _____ il trasferimento, con sentenza ex art. 2932 c.c., di quote o azioni della _____ per un valore di € 150.000,00 da determinarsi secondo i criteri indicati nell'integrazione alla proposta di assunzione, a titolo di bonus d'ingresso o, in subordine, accertato l'inadempimento di tale società, ha chiesto la condanna della stessa a risarcire il danno conseguente, in misura pari al valore della quota _____ oggetto dell'accordo, cioè € 150.000,00. In via di ulteriore subordine, nei confronti di entrambe le convenute, il ricorrente ha chiesto che, previo accertamento della illegittimità del licenziamento, venga accertato che a causa di ciò egli ha perso la chance di ottenere il trasferimento a suo favore delle quote della _____ per il valore e/o il controvalore in denaro di € 150.000,00, a titolo di premio di risultato nel 2017, con conseguente condanna delle convenute, in solido tra loro, o della convenuta risultata responsabile, al risarcimento del danno da perdita di chance, pari ad € 150.000,00.

Premesso di essere stato assunto formalmente in data 2-6-14 dalle _____ come dirigente, il ricorrente ha esposto di aver svolto la propria attività anche e soprattutto per la controllata _____ ha aggiunto di essere stato licenziato in tronco, in data 15-5-15, con la pretestuosa motivazione della soppressione della sua funzione di direzione e coordinamento delle attività di produzione e commercializzazione di accumulatori elettrici. In punto di diritto il ricorrente ha sostenuto l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, l'insussistenza di una crisi economica aziendale e la violazione dell'obbligo di repace; ha sostenuto inoltre la contitolarità del rapporto e la responsabilità solidale delle convenute.

Costituendosi tardivamente in giudizio, entrambe le convenute hanno contestato tutto quanto ex adverso sostenuto.

Il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

Innanzitutto deve essere riconosciuto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa anche in favore di _____



In primo luogo tale circostanza sostanzialmente non e' stata contestata dalle societa' convenute, che costituendosi in giudizio si sono limitate ad una generica contestazione di tutto quanto era stato sostenuto dalla controparte.

Inoltre lo svolgimento di attivita' anche a favore di _____ emerge dagli organigrammi riguardanti la stessa _____ e dalla documentazione prodotta dal ricorrente: in particolare quest'ultimo, quale responsabile commerciale del settore della vendita degli accumulatori elettrici, si occupava anche della controllata _____, che svolge attivita' di produzione e commercializzazione di batterie.

Nella stessa lettera di assunzione del ricorrente si da' atto che "dal 1-3-13 il Gruppo ha intrapreso una nuova attivita' di produzione e commercializzazione di batterie per uso industriale ed avviamento, ivi comprese batterie al litio, attraverso la controllata _____".

Da cio' consegue la responsabilita' solidale delle convenute in relazione alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento della illegittimita' del licenziamento in quanto ingiustificato.

In data 15-5-2015 al ricorrente e' stato comunicato il licenziamento per "soppressione della sua funzione di direzione e coordinamento delle attivita' di produzione e commercializzazione di accumulatori elettrici"; contrariamente a quanto esposto in ricorso non si e' trattato di un licenziamento "in tronco", in quanto contestualmente e' stata prevista la corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.

Il ricorrente sostiene innanzi tutto la manifesta insussistenza dell'invocato giustificato motivo oggettivo.

Afferma infatti che, nella primavera del 2015, egli era venuto a sapere che la societa' aveva contattato un importante dirigente di una societa' concorrente, tale _____ per proporgli l'assunzione con le stesse mansioni attribuitegli, che a seguito di cio' egli aveva scritto la e.mail 6-5-15 facendo presente quanto appreso e che, per tutta risposta, la societa' aveva fissato un incontro che si era svolto il 15-5-15 e lo aveva licenziato.

Peraltro gia' nella e.mail 6-5-15 lo stesso ricorrente dava atto che il dirigente contattato aveva rifiutato la proposta, pertanto il licenziamento del ricorrente non risulta collegato alla volonta' del datore di lavoro di sostituirlo.

Ne' si puo' ritenere che la societa' datrice di lavoro abbia confermato di aver contattato un altro dirigente per il semplice fatto che non ha risposto alla e.mail del ricorrente e non ha smentito il suo contenuto.



Il ricorrente neppure ha dedotto che la sua posizione lavorativa non sia stata effettivamente soppressa e che sia stata invece affidata ad altro soggetto.

Il ricorso si limita ad affermare che la funzione del direttore commerciale non puo' essere soppressa, ma al piu' riallocata all'interno del gruppo, in quanto l'attivita' di commercializzazione costituisce la funzione principale di una qualsiasi attivita' d'impresa.

Si deve peraltro considerare che la soppressione della posizione lavorativa e' circostanza completamente diversa dalla soppressione delle mansioni e le due circostanze non necessariamente coincidono.

Ora nella lettera di licenziamento correttamente si parla di soppressione di posizione lavorativa e non di soppressione di funzioni, essendo evidente che le funzioni svolte dal ricorrente erano ineliminabili.

Inoltre ogni indagine circa l'utilita' e convenienza di tale scelta resta vietata al giudice, in quanto rientra nella sfera insindacabile delle decisioni economico-organizzative dell'imprenditore: in questa sede e' possibile solo verificare l'effettivita' di tale scelta.

Infine la parte in diritto contiene un mero cenno alla riconducibilita' del licenziamento del ricorrente al mancato gradimento delle sue interferenze da parte degli ex proprietari: si tratta di allegazioni eccessivamente generiche, che oltre tutto riguardano una e.mail risalente, del settembre 2014.

Non appare inoltre configurabile alcuna violazione del principio di lealta' e buona fede.

Il ricorso deduce inoltre l'insussistenza di ragioni economiche di crisi che giustificassero una riduzione del personale

Peraltro l'invocato giustificato motivo oggettivo consiste nella soppressione della posizione di lavoro della ricorrente e rispetto a tali motivazioni la situazione economico-finanziaria della societa' si pone come mero presupposto della decisione aziendale e si e' gia' detto che non e' consentito al Giudice sindacare la scelta imprenditoriale.

Infine non e' previsto alcun obbligo di repacehage per i dirigenti.

La domanda avente per oggetto l'indennita' supplementare deve pertanto essere rigettata.

Passando ad esaminare gli altri importi richiesti in ricorso, innanzi tutto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda relativa al rimborso delle spese di viaggio: in corso di causa e' infatti intervenuto il relativo pagamento, per cui e' diventata superflua ogni pronuncia del giudice sul punto.

Il ricorrente ha diritto alla corresponsione del complessivo importo netto di € 6.000,00, a titolo di rimborso forfettario fisso relativo al periodo di preavviso: le memorie di costituzione delle



societa' convenuta non contengono infatti alcuna contestazione specifica della debenza di tale somma.

Analoghe considerazioni valgono per l'importo lordo di € 916,00, richiesto a titolo di differenza sui ratei di tredicesima mensilita' gia' richiesti nel decreto ingiuntivo

Risulta, infine, dovuto l'importo lordo di € 28.275,00, richiesto a titolo di retribuzione variabile.

Ancora una volta le convenute non hanno avanzato alcuna contestazione specifica circa il diritto del ricorrente a percepire tale importo o circa la quantificazione dello stesso.

In ogni caso la corresponsione di tale emolumento e' prevista nella lettera di assunzione, non risulta che la societa' datrice di lavoro abbia determinato e comunicato gli obiettivi economico finanziari a cui l'erogazione del premio aziendale era legata e la societa' stessa non ha contestato la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

L'importo in esame e' quindi comunque dovuto a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento del datore di lavoro.

Le altre somme richieste non risultano invece dovute.

Quanto al t.f.r., innanzi tutto all'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito ha percepito, in corso di causa, l'importo netto di € 2.900,00 a titolo di t.f.r.

Inoltre l'importo richiesto per il titolo in esame non e' stato correttamente determinato: non sono stati prodotti i relativi conteggi e il ricorso si limita ad indicare una somma che indica come approssimativa ("circa").

Infine dalle buste paga richiamate in ricorso emerge che il t.f.r. e' stato destinato ad un Fondo, ed in ricorso non viene neppure dedotto che le relative quote non siano state ad esso versate.

Quanto ai ratei di quattordicesima, il ricorso fa riferimento al c.c.n.l. di categoria, ma la lettera di assunzione prevede una retribuzione complessiva annua, senza specificare in quante mensilita' debba essere suddivisa. Non si puo' quindi ritenere che il mero rinvio della lettera di assunzione medesima al c.c.n.l. possa consentire una modificazione della retribuzione concordata dalle parti contraenti.

Infine non puo' trovare accoglimento la domanda relativa al cd. bonus d'ingresso.

Infatti il ricorrente non ha offerto adeguata prova della sussistenza dei presupposti necessari per il suo riconoscimento.



Nello stesso ricorso si legge che la lettera integrativa della lettera di assunzione prevedeva quale condizione sospensiva lo “acquisto a titolo definitivo da parte di [] o sue aventi causa delle attività aziendali facenti capo alle società” [] .

Peraltro nessuna prova è stata fornita della acquisizione dell'attività aziendale di [] : il ricorso si limita ad affermare che tale acquisizione sia avvenuta, mediante aggiudicazione all'asta fallimentare tenutasi nel maggio 2015, ma nulla è stato prodotto a fondamento di ciò'. Il ricorso contiene un'istanza di esibizione del relativo atto di acquisizione ma, in assenza di alcun supporto documentale, la stessa risulta, oltre che indeterminata, meramente esplorativa.

Infine la domanda, proposta in via subordinata, di corresponsione del bonus d'ingresso come premio di risultato nel 2017 –come previsto nel penultimo capoverso della lettera integrativa alla proposta di assunzione- a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance presuppone l'accertamento della illegittimità del licenziamento e non può pertanto trovare accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara che il ricorrente ha svolto attività di lavoro anche in favore di []

dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda il rimborso spese di viaggio;

condanna le convenute, in via solidale, a corrispondere al ricorrente i seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: l'importo netto di € 6.000,00, l'importo lordo di € 916,00 e l'importo lordo di € 28.275,00;

rigetta per il resto il ricorso;

condanna le convenute, in via solidale, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00;

fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 03/02/2016

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

